



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

## presso il Tribunale di Nola

Ordine di servizio n. 636/20

**OGGETTO: emergenza epidemiologica da Covid-19: disposizioni organizzative da osservare in relazione al deposito con modalità telematiche di memorie, documenti, richieste e istanze e agli atti d'indagine da compiere mediante collegamenti da remoto.**

Visto il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre, del 18 ottobre e del 24 ottobre 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

Vista la nota del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia prot. 167804/20 del 14 ottobre 2020;

Visto il decreto legge nr.137 del 28 ottobre 2020, vigente dal 29.10.2020, contenente *"Ulteriori misure urgenti di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

Visto l'ordine di servizio n. 86/2018, recante i vigenti criteri organizzativi dell'ufficio;

Visti i provvedimenti già adottati per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica e per assicurare, al contempo, la continuità e l'efficienza delle attività dell'ufficio (segnatamente, le Circolari n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del 2020, gli ordini di servizio n. 41, 56, 57, 82 e 103 del 2020 e le note n. 1182 e 1364 del 2020);

Tenuto conto della collaudata ed estesa operatività del sistema TIAP in ordine alla gestione di tutti i procedimenti dell'ufficio nei quali sia stata avanzata richiesta di applicazione di misura cautelare o sia stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p.;

Rilevato, in particolare, che il processo di digitalizzazione del fascicolo delle indagini preliminari ha ricevuto ulteriore, significativa implementazione, anche per il progressivo rilascio di versioni aggiornate del S.I.C.P. e del *Portale delle Notizie di Reato*, che consentono, previa apertura del fascicolo eseguita dal sistema, automatici ribaltamenti in TIAP delle comunicazioni delle notizie di reato e dei relativi seguiti e che, analogamente, la disponibilità in sede del *Portale del deposito degli atti*, pur allo stato utilizzabile soltanto per i depositi degli atti difensivi successivi alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., consente il ribaltamento automatico in T.I.A.P. degli atti difensivi (nomine, memorie, istanze) propri di tale fase procedimentale;

Rilevato altresì che tale automatica implementazione dell'operatività del sistema T.I.A.P. sarà ulteriormente accentuata a seguito dell'adozione di "uno o più decreti del Ministro della Giustizia", con i quali (ex art. 24, comma 2, d.l. 137/2020) "saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico" nel predetto *Portale*, anche a tali ulteriori atti applicandosi la rigorosa regola di disciplina secondo la quale "l'invio per posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge" (art. 24, comma 6, d.l. 137/2020);

Ritenuto che risulta assolutamente necessario contenere l'ulteriore diffondersi dei contagi da Covid-19, adottando tutte le misure organizzative che, pur garantendo la continuità delle attività e dei servizi essenziali dell'ufficio, siano idonee a prevenire i rischi di infezione;

Dato atto che con il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, agli artt. 23 e 24, sono state dettate disposizioni disciplinanti l'attività giudiziaria sino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del d.l. 25 marzo 2020 nr. 19, convertito con modificazioni dalla legge nr. 35 del 22 maggio 2020, l'attività di indagine che è possibile eseguire mediante collegamenti da remoto ed il deposito telematico, avente valore legale, anche esclusivo, degli atti, anche del difensore;

Sentito il Procuratore Aggiunto ed il Magistrato di riferimento per l'informatica;

D'intesa con il Dirigente amministrativo f.f. per gli aspetti concernenti l'attività dei servizi e degli uffici amministrativi,

All'esito delle opportune interlocuzioni preliminari con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Nola;

Il Procuratore della Repubblica rappresenta e dispone quanto segue.

**A) Deposito tramite Portale del processo penale telematico di atti, documenti e istanze di cui al comma 3 dell'art. 415-bis c.p.p.**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del menzionato decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis comma 3 c.p.p. presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso e che il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema.

Si richiama, a tal proposito e, ad ogni buon fine si allega alla presente, il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia dell' 11 maggio 2020 che reca le disposizioni tecniche relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis comma 3 c.p.p., e definisce, in particolare, le modalità di accesso al PDP, il formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma informatica, i requisiti e le modalità del deposito sul PDP nonché le procedure di gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero;

Allo stato, l'accesso al *Portale del processo penale telematico* opera quale modalità esclusiva di deposito degli atti (provvedimenti, documenti, memorie, richieste e istanze) di cui all'art. 415-bis comma 3 c.p.p.

L'utilizzazione del *Portale del processo penale telematico*, tuttavia, sarà ulteriormente ampliata a seguito dell'adozione di "uno o più decreti del Ministro della Giustizia", con i quali (*ex art. 24, comma 2, d.l. 137/2020*) "saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico" nel predetto *Portale*.

Anche tutti gli atti per i quali è e sarà prevista in via esclusiva l'operatività del deposito tramite *Portale* si applicherà la rigorosa regola di disciplina legale secondo la quale "l'invio per posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge" (art. 24, comma 6, d.l. 137/2020), immediatamente vigente per il deposito degli atti previsti dall'art. 415-bis c.p.p.

In nessun caso, pertanto, il deposito degli atti indicati dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. (e, in futuro, degli ulteriori atti individuati con decreti ministeriali) potrà aver luogo mediante posta elettronica certificata, stante la nettezza delle previsioni legali in tema di assoluta inefficacia di tale, espressamente vietata, modalità di comunicazione.

In altri termini, il valore legale esclusivo attribuito al deposito nel *Portale del processo penale telematico* (ora denominato, *ex art. 24 d.l. 137/2020, Portale del processo penale telematico*) impone

di considerare inderogabile tale modalità, per il deposito degli atti dell'ufficio e dei difensori delle parti private previsti dall'art. 415-bis comma 3 c.p.p. (e di quelli in futuro individuati con decreto ministeriale).

La radicalità della previsione, tale anche per mancanza di disciplina transitoria, non consente al riguardo interventi interpretativi ispirati ad intenti di mitigazione o progressività della portata dei divieti legali e dell'automaticità delle relative sanzioni processuali.

Ne consegue che la Segreteria particolare di riferimento del Magistrato curerà, quotidianamente, la verifica sul *Portale*, anche tramite ricerca testuale (nome del pubblico ministero assegnatario) dell'eventuale deposito della nomina e degli atti da parte del difensore, procedendo, altresì all'accettazione o al rifiuto del deposito nei casi specificati dal sistema informatico; in ogni caso, prima della definizione del procedimento, la Segreteria Particolare del Magistrato dovrà verificare l'eventuale avvenuto deposito di nomina e atti del difensore sul *Portale*, al fine di non incorrere in vizi procedurali.

Correlativamente, gli uffici potranno rifiutare anche il deposito in modalità cartacea degli atti, memorie, documenti, richieste e istanze difensive previsti dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. (e, in futuro, degli ulteriori atti individuati con successive decretazioni del Ministro della Giustizia).

Nondimeno, atteso il valore di radicale innovazione proprio della nuova disciplina legale e delle esigenze di adattamento organizzativo delle relative attività professionali, in via eccezionale potrà accettarsi il deposito in formato cartaceo, se accompagnato da idoneo supporto del relativo formato digitalizzato, in presenza di comprovate (dal difensore) difficoltà delle procedure di registrazione nel *Portale del deposito degli atti telematici* ovvero dell'esigenza di deposito di documenti aventi natura e dimensione eventualmente eccedenti le compatibilità del sistema.

Il tema formerà oggetto di ulteriori interlocuzioni con le rappresentanze dell'Avvocatura, sin da ora raccomandandosi, ai fini dell'effettività del deposito dei difensori delle parti private, la necessità di esatta e chiara indicazione nell'atto da depositare del numero del procedimento interessato, onde evitare l'automatico "scarto" del deposito correlato all'esito negativo della scansione OCR del medesimo atto automaticamente generata dal sistema.

### **B) Deposito a mezzo PEC di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 415-bis c.p.p.**

Come noto, l'art. 24, comma 4, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 dispone che *"Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, nr. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale, mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44"*.

Il deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze (diversi dagli atti indicati dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, per i quali il deposito avviene esclusivamente mediante deposito dal *Portale del processo penale telematica* previsto dall'art. 24, comma 1, del richiamato decreto legge n. 137/2020) deve essere effettuato esclusivamente presso gli indirizzi PEC degli Uffici Giudiziari destinatari indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati pubblicati sul *Portale dei servizi telematici*.

Al riguardo, si comunica che la Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia ha assegnato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola il seguente indirizzo PEC: *depositoattipenali.procura.nola@giustiziacert.it*.

A tale indirizzo dovrà, dunque, necessariamente aversi riguardo perché il deposito mediante posta elettronica certificata inserita nel Re.G.Ind.E. abbia valore legale, salvo che si imponga il

deposito dal *Portale del processo penale telematico*, trattandosi delle ipotesi di cui all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. ovvero delle ulteriori tipologie di atti indicati in future decretazioni ministeriali.

Di converso, il deposito telematico degli atti non è consentito e non ha alcun effetto, se effettuato ad altri indirizzi di posta elettronica, ordinaria o certificata, in uso a questo Ufficio.

I difensori avranno cura di indicare negli atti, nelle istanze o nelle nomine inoltrate a mezzo PEC, ex art. 24 comma 4 dl 137/2020, il numero del procedimento penale cui si fa riferimento e il nome del Magistrato assegnatario ove noti.

Si rappresenta che si prenderà visione dei depositi, tramite la predetta PEC, avranno luogo nella fascia oraria compresa fra le ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì e che i depositi effettuati, al di fuori della fascia oraria indicata e nei giorni del sabato e della domenica o nei giorni festivi, si intenderanno effettuati nel prima data feriale utile.

Pertanto, si intendono non più operativi gli indirizzi di posta elettronica dedicati al deposito di istanze e di memorie degli Avvocati, indicati nel provvedimento prot. 5088/20 u del 08/05/2020 e prot. 10954/20 u del 18/09/2020:

[sez1.penale.procura.nola@giustizia.it;](mailto:sez1.penale.procura.nola@giustizia.it)

[sez2.penale.procura.nola@giustizia.it;](mailto:sez2.penale.procura.nola@giustizia.it)

[sez3.penale.procura.nola@giustizia.it;](mailto:sez3.penale.procura.nola@giustizia.it)

Di seguito si indicano, esemplificativamente, le tipologie di atti suscettibili di deposito a mezzo PEC *depositoattipenali.procura.nola@giustiziacert.it*:

- richieste ex art. 335 c.p.p.;
- nomina del difensore di fiducia (prima della notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.);
- denunce e querele trasmesse dal difensore;
- istanze relative ad attività di perquisizione e sequestro in via di urgenza della Polizia Giudiziaria;

**C) Regole da osservare per il compimento da remoto di atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta ad indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti e di altre persone.**

Si premette che il comma 2 dell'art. 23 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 prevede che nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero, a far tempo dal 29.10.2020, possa avvalersi "*di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza*".

In data 2 novembre 2020, è intervenuto il decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia richiesto dalla norma sopra riprodotta per l'individuazione degli strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento di attività giudiziaria nella disponibilità dell'amministrazione (tale provvedimento conferma i contenuti del precedente decreto D.G.S.I.A. del 21 maggio 2020, dato con riguardo alle disposizioni legislative previgenti).

In particolare, il decreto sopra richiamato ha individuato gli attuali sistemi di videoconferenza utilizzati per il collegamento tra aula di udienza e luogo della custodia (nel decreto: MCV0 e MCV1), nonché i programmi "*Teams*" e "*Skype for business*", compresi nel pacchetto software "*Office 365*" in dotazione all'ufficio (ed indicati nel decreto come MCV2 E MCV3) e, più specificamente, l'art. 4 del medesimo decreto ha stabilito che gli atti a distanza di cui al comma 2 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, si svolgono utilizzando uno dei predetti collegamenti.

Le richiamate previsioni sull'impiego di sistemi di collegamento a distanza per il compimento di atti d'indagine appaiono di estrema importanza, al fine di assicurare la continuità delle attività giudiziarie e il contenimento dei rischi di contagio da Covid-19 connessi alla compresenza fisica delle persone a vario titolo richieste di partecipare al compimento degli atti di indagine, nel contempo contribuendo ad arricchire il bagaglio di strumenti investigativi a disposizione del magistrato, offrendo una più ampia rosa di strumenti utili per lo svolgimento dell'attività del pubblico ministero

Ciò premesso, si rappresenta che l'atto sarà compiuto con le seguenti modalità:

1) il collegamento audiovisivo tra il luogo in cui si trova il pubblico ministero e quello in cui si trova la persona che partecipa all'atto dovrà eseguirsi con modalità tali da assicurare la reciproca visibilità dei presenti nei diversi luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto; ugualmente, quando si tratti di più persone detenute in luoghi diversi (ad esempio, quando debba procedersi a confronto), ciascuna di esse dovrà essere in grado di vedere e udire le altre;

2) dovrà essere sempre consentito al difensore o ad un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova la persona da interrogare;

3) la persona sottoposta alle indagini e il difensore o il suo sostituto che siano presenti altrove dovranno avere sempre la possibilità di consultarsi riservatamente, per mezzo del telefono o di altri strumenti tecnici idonei;

4) il Magistrato, salvo sussistano motivate ragioni per disporre diversamente, si collegherà in audiovisione dalla sede dell'ufficio; nel verbale si avrà cura di dare atto delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità di accertamento dell'identità delle persone che vi partecipano e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137 c.p.p.;

5) nel caso di atti da assumere da remoto che richiedono la presenza del difensore (interrogatorio o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta ad indagini ovvero imputata o indagata in procedimenti connessi o collegati, conferimento di incarichi di consulenza *ex art. 360 c.p.p.*), al fine di contemperare le prerogative della difesa correlate al compimento di atti di indagine da remoto e le esigenze organizzative dell'ufficio, si procederà ad indicare, nell'invito a comparire da notificare anche al difensore, la raccomandazione a dare la più tempestiva comunicazione della volontà di esercitare la prevista facoltà di opposizione, mediante la casella di posta elettronica certificata di cui all'art. 24, comma 4, del d.l. 137/2020 sopra indicata; nel caso in cui il difensore si sia opposto alla modalità da remoto, si procederà con le forme ordinarie, in ogni caso assicurando l'osservanza delle regole di distanziamento e di impiego dei dispositivi di prevenzione e protezione;

6) la scelta dello strumento da utilizzare dipenderà dalle circostanze del caso concreto. In ogni caso, laddove siano utilizzati gli applicativi *Teams* e *Skype for Business* e sia necessario procedere ad integrale fonoregistrazione (sempre auspicabile, anche quando non obbligatoria, trattandosi di interrogatorio di persona sottoposta alle indagini) - benché i predetti sistemi utilizzino canali criptati e presentino i requisiti di sicurezza e protezione dei dati elencati nell'art. 9 del decreto citato - al fine di meglio garantire la segretezza e la sicurezza degli atti compiuti, il pubblico ministero disporrà registrazione esterna (non utilizzando, pertanto, le opzioni di registrazione interna degli applicativi, salvo nei casi in cui risulti indispensabile), mediante collaboratore di segreteria o di polizia giudiziaria oppure consulente tecnico, che vi provvederanno mediante apparecchiatura collocata in prossimità del punto di uscita dell'audio oppure in collegamento, a sua volta, via *Teams*

o *Skype far Business*, con idonea apparecchiatura collegata (come previsto dal decreto D.G.S.I.A. del 2 novembre 2020, gli applicativi in questione “*possono essere collegati... ai mezzi di riproduzione fonografica ed audiovisiva di cui all’art.141 bis c.p.p.* ove non risulti possibile disporre una registrazione audio esterna, si raccomanda, per l’impiego ai medesimi fini degli applicativi *Teams* e *Skype far Business*, di documentare il consenso della persona interessata a tale peculiare forma di trattamento dei dati personali;

7) nel caso in cui si debba procedere al conferimento di incarichi di consulenza tecnica e di interprete, al consulente tecnico o all’interprete nominato verrà espressamente comunicato che al conferimento si procederà con la suddetta modalità telematica, con invito ad indicare l’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) al quale essere contattato per il collegamento da remoto; qualora il conferimento dell’incarico di consulenza tecnica abbia luogo mediante collegamento da remoto, nel verbale di conferimento dell’incarico se ne darà atto indicando i soggetti che partecipano a distanza al compimento dell’atto; qualora sia stato nominato un consulente di parte e questi si colleghi nel medesimo luogo in cui è presente il difensore della persona sottoposta alle indagini ovvero della persona offesa, quest’ultimo attesterà l’identità del consulente; onde semplificare i processi di digitalizzazione, sarà in ogni caso richiesto a consulenti e interpreti di procedere al deposito di relazioni e documentazione allegata anche in formato digitale, verificando l’effettivo adempimento di tale carattere della prestazione da rendersi da parte dei medesimi;

8) nel caso in cui debba procedersi ad interrogatorio della persona sottoposta ad indagini (ovvero a questa equiparata ai fini delle garanzie difensive, poiché imputata ovvero sottoposta ad indagini in procedimenti connessi o collegati), le persone libere chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto; presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione ed il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente, in qualsiasi momento, con il proprio difensore; come già accennato, anche al fine di agevolare la formazione del consenso della difesa al compimento dell’atto da remoto, si raccomanda il ricorso all’integrale fonoregistrazione dell’atto; il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente, anche mediante sostituto, nel luogo dove si trova il suo assistito; la partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, con le stesse modalità stabilite per la partecipazione alle udienze, cioè mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis disp. att. c.p.p.; trattandosi di interrogatorio di persona comunque sottoposta a misure limitative della libertà personale ovvero quando le circostanze lo rendono opportuno per assicurare il più efficace svolgimento dell’attività d’indagine, potrà disporsi il ricorso ad integrale registrazione audio-video, sempre che risulti la disponibilità di idonee apparecchiature presso gli uffici di polizia giudiziaria interessati;

9) al fine di agevolare le attività del Giudice per le indagini preliminari e dei difensori, in caso di esecuzione di ordinanza applicative di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, il pubblico ministero, all’atto della delega all’esecuzione, richiederà alla polizia giudiziaria di indicare nel relativo verbale l’ufficio di polizia giudiziario più vicino al luogo di residenza della persona sottoposta a misura cautelare e dotato di strumenti idonei ad assicurare lo svolgimento in collegamento da remoto dell’interrogatorio di garanzia.

Si comunichi, per il tramite della posta elettronica, al Procuratore Aggiunto, ai Sostituti Procuratori, al Dirigente Amministrativo f.f., e ai Responsabili delle aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria presso questa Procura della Repubblica.

Si trasmetta copia a:


- Consiglio Superiore della Magistratura,
- Consiglio Giudiziario di Napoli;
- Procuratore Generale presso la Corte di appello;
- Presidente del Tribunale di Nola
- Referenti Distrettuali per l'Innovazione;
- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Presidente della Camera penale di Nola.

Si pubblichi sul sito web della Procura.

Nola, 12 novembre 2020

Il Procuratore della Repubblica

Laura Triassi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Triassi', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.